

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spagna) il 3 febbraio 2017 — Eva Soraya Checa Honrado/Fondo de Garantía Salarial**

**(Causa C-57/17)**

(2017/C 121/22)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

**Parti**

*Appellante:* Eva Soraya Checa Honrado

*Appellato:* Fondo de Garantía Salarial

**Questione pregiudiziale**

Se un'indennità dovuta ex lege da un'impresa a un lavoratore a causa della cessazione del rapporto di lavoro in seguito alla modifica di un elemento essenziale del contratto di lavoro, quale ad esempio un trasferimento geografico che obblighi il lavoratore a cambiare residenza, rientri fra le «indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro» di cui all'articolo 3, primo comma, della [direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro] <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU 2008, L 283, pag. 36.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 6 febbraio 2017 — Ángel Somoza Hermo e Ilunión Seguridad S.A./Esabe Vigilancia S.A. e Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)**

**(Causa C-60/17)**

(2017/C 121/23)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

**Parti**

*Ricorrenti:* Ángel Somoza Hermo e Ilunión Seguridad S.A.

*Resistenti:* Esabe Vigilancia S.A. e Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti <sup>(1)</sup>, sia applicabile nell'ipotesi in cui un'impresa cessi la prestazione dei servizi appaltati da un committente a seguito della risoluzione del contratto di prestazione d'opera la cui esecuzione è fondata prevalentemente sulla manodopera (vigilanza delle installazioni), e la nuova aggiudicataria dell'appalto riassuma una parte essenziale dei lavoratori destinati alla sua esecuzione, qualora tale subentro nei contratti di lavoro sia imposto dalle disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il settore della vigilanza privata.

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, atteso che la legislazione dello Stato membro adottata al fine di trasporre la direttiva 2001/23/CE prevede, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, che, in seguito al trasferimento, il cedente e il cessionario rispondono in solido degli obblighi, compresi quelli retributivi, sorti prima della data di tale trasferimento dai contratti di lavoro esistenti alla medesima data, se sia conforme al citato articolo 3, paragrafo 1, della menzionata direttiva un'interpretazione secondo cui la regola della responsabilità in solido per gli obblighi pregressi non si applica quando l'assunzione della parte essenziale della manodopera sia stata imposta al nuovo appaltatore dalle disposizioni del contratto collettivo di settore e tale contratto escluda siffatta responsabilità in solido per gli obblighi sorti prima del trasferimento.

<sup>(1)</sup> GU 2001, L 82, pag. 16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 9 febbraio 2017 —  
NCG Banco, S.A. (attualmente Abanca Corporación Bancaria, S.A.)/Alberto García Salamanca Santos**

**(Causa C-70/17)**

(2017/C 121/24)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

**Parti**

*Ricorrente:* NCG Banco, S.A. (attualmente Abanca Corporación Bancaria, S.A.)

*Resistente:* Alberto García Salamanca Santos

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE<sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, nell'ambito di un'azione diretta all'accertamento dell'abusività di una clausola di scadenza anticipata inserita in un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore, che prevede l'esigibilità dell'intero credito per mancato pagamento di una rata, oltre ad altri casi relativi al mancato pagamento di più rate, può rilevare unicamente l'abusività del punto o del caso riferito al mancato pagamento di una rata, e mantenere valida la pattuizione della scadenza anticipata per mancato pagamento delle altre rate prevista in via generale dalla stessa clausola, a prescindere dal fatto che il giudizio concreto di validità o di abusività debba essere differito al momento dell'esercizio di tale facoltà.
- 2) Se un giudice nazionale — dopo aver dichiarato abusiva una clausola di scadenza anticipata inserita in un contratto di mutuo o credito con garanzia ipotecaria — abbia la facoltà di valutare, ai sensi della direttiva 93/13, che l'applicazione in via suppletiva di una norma di diritto nazionale, benché determini l'inizio o la prosecuzione del procedimento di esecuzione nei confronti del consumatore, risulta più vantaggiosa per quest'ultimo rispetto all'archiviazione del procedimento speciale di esecuzione ipotecaria di cui trattasi, e quindi se possa permettere al creditore di chiedere la risoluzione del contratto di mutuo o credito, o di reclamare il pagamento degli importi dovuti, e la conseguente esecuzione della sentenza di condanna, senza i vantaggi che il procedimento speciale di esecuzione ipotecaria conferisce al consumatore.

<sup>(1)</sup> Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

**Ricorso proposto il 24 febbraio 2017 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria**

**(Causa C-97/17)**

(2017/C 121/25)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: P. Mihaylova, C. Hermes)